

# TI\_GERICHTE 15.2022.127 vom 2. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.127)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.127 du 2 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.127 del 2 febbraio 2023

## Regeste

Inventario nel fallimento. Richiesta d'inventariare un immobile situato in Italia, che risulta però essere stato venduto dalla madre della fallita a un suo fratello

## Erwägungen

### E. 2

Il ricorrente chiede, per quanto è dato di capire, d'inventariare anche il fondo di A\_\_\_\_\_, che afferma appartenere alla fallita. Nelle sue osservazioni l'UF puntualizza di aver inventariato l'unico bene immobiliare – il fondo di C\_\_\_\_\_ – di cui la fallita aveva fatto menzione in occasione del suo interrogatorio. Precisa di aver richiesto, dopo la presentazione del ricorso, delucidazioni sulla questione sia al ricorrente che alla fallita e di aver accertato, sulla base di quanto prodotto da quest'ultima (in particolare un rogito di vendita e una visura del catasto), che il fondo di A\_\_\_\_\_ non è mai appartenuto alla fallita, bensì alla madre di lei, \_\_\_\_\_, la quale l'ha venduto al fratello per poter risarcire i danneggiati nel processo penale avviato contro la figlia.

### E. 3

Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell'inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all'estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi ( Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L'inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A\_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l'esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l'esistenza dell'attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c pag. 3), l'amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell'art. 260 LEF (DTF 114 III 22 consid. 5/b; sentenze della CEF 15.2022.60 del 2 settembre 2022 consid.

### E. 3.1

Che nella fattispecie la fallita non avesse menzionato il fondo di A\_\_\_\_\_ in occasione del suo interrogatorio non è in sé un motivo che osta alla sua inventariazione, la quale secondo la giurisprudenza dev'essere effettuata finché il fallimento non è chiuso.

### E. 3.2

Neppure litigi o dubbi in merito all'esistenza di un attivo autorizzano l'amministrazione del fallimento a rifiutare d'inventariarlo secondo le indicazioni del creditore.

### **E. 3.2.1**

Il problema, nel caso in esame, è che non è solo dubbio, ma è pure escluso che PI 1 sia proprietaria di fondi ad A \_\_\_\_\_, come risulta dalla ricerca fatta nel catasto della provincia omonima (doc. 9 allegato alle osservazioni dell'UF).

### **E. 3.2.2**

Nella sua risposta del 6 settembre 2022, il ricorrente sostiene nondimeno che ciò sia il caso sulla scorta di un'e-mail spedita al suo patrocinatore dal legale della fallita il 21 febbraio 2020, a cui era allegata una bozza di convenzione, in cui PI 1 riconosceva di aver sottratto somme di pertinenza di undici condomini rappresentati dal ricorrente (per circa fr. 120'000.– complessivi) e s'impegnava a rimborsarle in particolare con un versamento di fr. 50'000.–, “di cui ca. Euro 35'000.– provenienti dalla vendita di un immobile ad A \_\_\_\_\_” (doc. 6 accluso alle osservazioni dell'UF, ad 2/b). Dalla documentazione acquisita dall'UF si evince tuttavia che la vendita in questione riguarda diverse proprietà della madre della fallita vendute al fratello \_\_\_\_\_ il 27 agosto 2020 (certificazione del notaio \_\_\_\_\_, doc. 7). Al riguardo il ricorrente non ha contestato le osservazioni dell'UF e soprattutto non ha fornito indicazioni sufficientemente precise su eventuali diritti di proprietà o altri tipi di pretese di PI 1 su quegli immobili o su altri situati nella provincia di A \_\_\_\_\_ e chiaramente identificati. A ragione, pertanto, l'UF ha rifiutato d'inventariare un “immobile in territorio italiano, precisamente ad A \_\_\_\_\_”. Il ricorso va dunque respinto. Pare del resto verosimile che clienti del ricorrente abbiano beneficiato indirettamente di buona parte del prezzo di vendita degli immobili della madre della fallita (v. l'e-mail dell'avv. \_\_\_\_\_ alla commissaria \_\_\_\_\_, doc. 8).

### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.